

PS10677 - IDB-INTERMARKET DIAMOND BUSINESS-DIAMANTI DA INVESTIMENTO

Provvedimento n. 29647

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 aprile 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il proprio provvedimento n. 26757 del 20 settembre 2017, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso PS10677 - *IDB-Intermarket Diamond Business-Diamanti da Investimento*, con il quale è stato deliberato, tra l'altro: (1) che Banco Bpm S.p.A. ha posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) e *f*), 22, nonché 23, comma 1, lettera *t*), del Codice del Consumo, in relazione alle modalità decettive ed omissive di offerta dei diamanti da investimento venduti principalmente attraverso il canale bancario e, in particolare, consistente nel fornire attraverso il materiale diffuso anche presso i propri sportelli bancari una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: *i*) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un "*bene rifugio*" in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; *ii*) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato; *iii*) dell'andamento del mercato dei diamanti; *iv*) della qualifica di *Leader* di mercato; (2) che in ragione della gravità e durata della violazione accertata poteva ritenersi congrua, a carico di Banco Bpm S.p.A., l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in 3.350.000 € (tre milioni trecentocinquanta mila euro);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 28 gennaio 2021, n. 2081, pubblicata in data 11 marzo 2021, con la quale è stato accolto in parte l'appello dell'istituto di credito Banco Bpm S.p.A. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 10967/2018, è stato accolto - limitatamente alla determinazione dell'importo della sanzione - il ricorso di primo grado;

VISTA, in particolare, la motivazione di tale sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui ha rilevato che: "*il meccanismo nel quale si è concretizzata la pratica illecita sanzionata è stato ideato ed implementato dalle società di vendita dei diamanti, le quali hanno altresì predisposto la relativa documentazione e che si ponevano quali controparti dirette nella compravendita dei preziosi*", di modo che "*il ruolo della Banca assume, invece, una valenza meno marcata rispetto a quello della società di vendita, essendosi risolto nell'agevolare la vendita dei preziosi (e, come già detto, per tale ragione la stessa è stata giustamente sanzionata)*";

VISTO, altresì, che il Consiglio di Stato ha stabilito "*che la sanzione deve essere ridotta del 30% rispetto a quella complessivamente irrogata*", ordinando "*che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa*" alla luce del predetto criterio;

RITENUTO che il Consiglio di Stato, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, ha individuato una riduzione del 30% rispetto alla sanzione complessivamente irrogata e che tale criterio risulta puntuale, oggettivo e di applicazione automatica e che non lascia margini di discrezionalità nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza a detta sentenza, a rideterminare l'importo della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26757, del 20 settembre 2017, nei confronti di Banco Bpm S.p.A., in conformità al puntuale parametro di quantificazione ivi stabilito;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del giudice amministrativo nella sentenza in discorso, la sanzione nei confronti di Banco Bpm S.p.A. "*deve essere ridotta del 30% rispetto a quella complessivamente irrogata*" con il provvedimento n. 26757 del 20 settembre 2017;

CONSIDERATO, pertanto, che l'importo finale della sanzione a carico di Banco Bpm S.p.A., per la pratica commerciale scorretta accertata con il provvedimento n. 26757, del 20 settembre 2017, va determinato nella misura di 2.345.000 € (duemilioneitrecentoquarantacinquemila euro);

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare a Banco Bpm S.p.A., per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 26757, del 20 settembre 2017, è rideterminata nella misura di 2.345.000 € (duemilioneitrecentoquarantacinquemila euro);

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli